

Bruxelles, 7 maggio 2020
(OR. en)

7845/20

AVIATION 69
DELECT 48

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 aprile 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 2557 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 27.4.2020 che modifica il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 2557 final.

All.: C(2020) 2557 final



Bruxelles, 27.4.2020
C(2020) 2557 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.4.2020

**che modifica il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 24 della convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal del 1999) obbliga l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) a rivedere i limiti di responsabilità della convenzione facendo riferimento a un coefficiente inflattivo, che corrisponde al tasso cumulato di inflazione dalla precedente revisione. L'ultima revisione dell'ICAO è entrata in vigore il 28 dicembre 2019.

Tutti gli Stati membri dell'UE e l'Unione europea sono parti della convenzione di Montreal.

La copertura assicurativa minima a norma del regolamento (CE) n. 785/2004 in relazione alla responsabilità per i bagagli e per le merci nell'UE è attualmente inferiore ai nuovi limiti di responsabilità minimi previsti dalla convenzione di Montreal. È pertanto necessario modificare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 785/2004 per quanto riguarda la copertura assicurativa minima in relazione alla responsabilità per i bagagli (dagli attuali 1 131 a 1 288 DSP) e per le merci (dagli attuali 19 DSP/kg a 22 DSP/kg) per rendere il regolamento conforme agli obblighi previsti dalla convenzione di Montreal.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In linea con le disposizioni dell'articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". Il progetto di atto delegato sarà presentato in occasione della riunione del gruppo di esperti della Commissione, di cui fanno parte i rappresentanti degli Stati membri, che si terrà nel marzo 2020.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 128 del regolamento (UE) 2018/1139.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.4.2020

che modifica il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2001/539/CE del Consiglio² la Comunità ha concluso la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, approvata il 28 maggio 1999 a Montreal ("convenzione di Montreal"), la quale stabilisce norme in materia di responsabilità nel trasporto aereo internazionale di persone, bagagli e merci.
- (2) Il regolamento (CE) n. 785/2004 ha istituito requisiti assicurativi minimi in materia di responsabilità per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci a livelli idonei a garantire che i vettori aerei siano assicurati in modo adeguato, tale da coprire la loro responsabilità derivante dalla convenzione di Montreal.
- (3) I limiti di responsabilità dei vettori aerei previsti dalla convenzione di Montreal sono stati recentemente rivisti dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) che ha applicato un coefficiente inflattivo che corrisponde al tasso cumulato di inflazione dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.
- (4) L'ICAO ha stabilito che il coefficiente inflattivo applicato dal 30 dicembre 2009, data dell'entrata in vigore dei precedenti limiti rivisti della convenzione di Montreal, ha superato la soglia del 10 per cento, valore che fa scattare l'adeguamento dei limiti di responsabilità. I limiti di responsabilità sono stati pertanto rivisti di conseguenza.
- (5) I requisiti assicurativi minimi relativi alla responsabilità per il trasporto di persone, bagagli e merci istituiti dal regolamento (CE) n. 785/2004 dovrebbero essere adeguati tempestivamente per tenere conto dei limiti di responsabilità rivisti della convenzione di Montreal che sono entrati in vigore il 28 dicembre 2019.
- (6) Per quanto concerne la responsabilità riguardo alle persone, i requisiti assicurativi minimi previsti dal regolamento (CE) n. 785/2004 sono stati fissati a un livello significativamente superiore ai limiti di responsabilità rivisti della convenzione di Montreal.
- (7) Per quanto attiene alla responsabilità per i bagagli e le merci, i requisiti assicurativi minimi previsti dal regolamento (CE) n. 785/2004 dovrebbero essere aumentati al livello dei limiti di responsabilità rivisti della convenzione Montreal.

¹ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1.

² GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 785/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 785/2004, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per la responsabilità riguardo ai bagagli la copertura assicurativa minima ammonta a 1 288 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali.

3. Per la responsabilità riguardo alle merci la copertura assicurativa minima ammonta a 22 DSP per kilogrammo nelle operazioni commerciali."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27.4.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN